



**COMUNE DI SARNICO**  
**(Provincia di Bergamo)**  
Via Roma, 54 - cap 24067 - Sarnico (BG)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

---

---

**DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

---

ORIGINALE

CODICE: 10196

DELIBERAZIONE N. 67  
IN DATA 04.04.2022

Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO.  
il . . prot.n. elenco n.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000 E ADOZIONE ELENCO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO.**

L'anno duemilaventidue addi quattro del mese di aprile alle ore 13.00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BERTAZZOLI GIORGIO	SINDACO	P
PLEBANI PAOLA	ASSESSORE	P
BELLINI LORENZO	ASSESSORE	P
DANESI NICOLA	ASSESSORE	P
CRESCINI LAURA	ASSESSORE	P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LILIANA RAFANI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GIORGIO BERTAZZOLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che la legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

### **CONSIDERATO:**

- che l'articolo 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "*un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*";
- che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- che l'articolo 10, comma 1, della legge 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'articolo 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
  - per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
  - per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
  - per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n. XI/1670 del 27.05.2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all'articolo 50, comma 1, della L.R. n. 31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

– che l'articolo 10, comma 2, della legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente;

**RICHIAMATE** la d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11619 “*Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n. 2158/92*” e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la d.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 353/2000);

**DATO ATTO** che il Piano regionale precitato ha attribuito al territorio del Comune di Sarnico la “Classe di Rischio 3”;

**DATO ATTO** altresì che il Comune di Sarnico è sprovvisto del catasto delle aree percorse dal fuoco;

**RITENUTO** necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni;

**VISTO** il Catasto Incendi Boschivi, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;

**DATO ATTO** che:

- *l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;*
- *decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;*
- *è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;*

**RICHIAMATI** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL) e lo statuto comunale;

**ACQUISITO** sulla proposta relativa alla presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);

**CON VOTO UNANIME** espresso nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

**1- DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**2- DI ISTITUIRE** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto Incendi Boschivi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;

**3- DI DARE ATTO** che:

- *il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;*
- *durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;*
- *entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta Comunale;*

**4- DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio 1/4 affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;

**5- DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia – Stazione di Villongo;

**6- DI COMUNICARE** in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 125 del TUEL;

**7- DI DICHIARARE** con separato voto unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
GIORGIO BERTAZZOLI

Il Segretario Comunale  
LILIANA RAFANI

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 124, comma 1 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).

---

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).